

34.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (Annunzio delle archiviazioni disposte dal collegio costituito presso il tribunale di Roma)	714	Disegno di legge di conversione S. 432 (Approvato dal Senato) n. 860:	
		(Articolo unico)	701
Corte dei conti (Trasmissione di documenti) .	714	(Modificazioni apportate in sede di conversione)	701
Disegni di legge:		(Articoli del relativo decreto-legge)	701
(Annunzio)	712	(Emendamenti ed articolo aggiuntivo)	703
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	713	(Ordini del giorno)	704
Disegno di legge di conversione S. 353 (Approvato dal Senato) n. 858:		Disegno di legge di conversione n. 684 (Questione pregiudiziale di costituzionalità)	707
(Articolo unico)	691	Missioni valedoli nella seduta del 14 luglio 1994	711
(Modificazioni apportate in sede di conversione)	691	Proposte di legge:	
(Articoli del relativo decreto-legge)	691	(Adesione di deputati)	712
(Emendamenti)	693	(Annunzio)	711
Disegno di legge di conversione (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) n. 526-B:		(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	713
(Articolo unico)	697	Proposte di legge costituzionale (Annunzio) ...	712
(Modificazioni apportate in sede di conversione)	697	Richiesta ministeriale di parere parlamentare	714
(Articoli del relativo decreto-legge)	697	Risoluzioni, interpellanze ed interrogazioni (Annunzio)	715
		ERRATA CORRIGE	715

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 353. — CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 MAGGIO
1994, N. 325, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI
PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA, DI FORMA-
ZIONE DEI MEDICI E DI FARMACOVIGILANZA (AP-
PROVATO DAL SENATO) (858)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, recante misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza, è convertito in legge, con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 20, recante differimento di termini in materia di assistenza sanitaria, nonché dei decreti-legge 8 aprile 1993, n. 100, 7 giugno 1993, n. 179, 6 agosto 1993, n. 278, 5 ottobre 1993, n. 397, 4 dicembre 1993, n. 497, 1° febbraio 1994, n. 79, e 31 marzo 1994, n. 218.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 MAGGIO 1994, N. 325

L'articolo 5 è soppresso.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. È attribuito ai comuni, per l'anno 1993, un contributo di lire 80 miliardi da

destinare al finanziamento delle spese di loro competenza per l'assistenza sanitaria degli indigenti. La predetta somma è ripartita ai comuni tenendo conto del reddito medio *pro-capite*, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCHEM).

2. A decorrere dal 15 aprile 1993 e fino al 31 dicembre 1993, i prezzi delle specialità medicinali classificate come medicinali prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, sono ridotti delle seguenti misure percentuali, con arrotondamento alle lire 100 superiori: specialità medicinali con prezzo superiore a lire 15.000 fino a lire 50.000: 2,5 per cento; specialità medicinali con prezzo superiore a lire 50.000: 4,5 per cento.

3. Al maggiore onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate erariali assicurate dal decreto dei Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale in data 31 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1993, emanato ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza 2316/FPC del 29 gennaio 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 1993.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. All'articolo 3, terzo capoverso, del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'autorizzazione non è dovuta per le prescrizioni, relative a prestazioni il cui costo, in base alla normativa vigente, è a totale carico dell'assistito ».

6. Per tutti i soggetti affetti da patologia cronica o sottoposti ad interventi di trapianti di organo, il limite dei pezzi per ricetta dei farmaci della terapia cardine di riconosciuta validità scientifica, in somministrazione continua, può essere elevato fino a coprire un periodo di terapia relativo a tre mesi.

ARTICOLO 2.

1. La disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, che consente, per i prodotti a base di antibiotici in confezione monodose, la prescrizione di un numero massimo di sei pezzi per ricetta del Servizio sanitario nazionale, si applica anche ai medicinali somministrati esclusivamente per flebolisi.

ARTICOLO 3.

1. I fondi riservati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, per la formazione specifica in medicina generale, sono utilizzati per l'assegnazione di borse di studio ai medici che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, e per fare fronte agli oneri connessi ai predetti corsi. L'importo delle borse di studio è pari a quello previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, dedotto il premio dell'assicurazione contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione. All'onere di lire 75

miliardi, per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede con le disponibilità già accantonate sul fondo sanitario nazionale di parte corrente.

ARTICOLO 4.

1. Entro il 1° ottobre 1994 le regioni e le province autonome individuano gli uffici delle unità sanitarie locali cui competono gli adempimenti previsti dall'articolo 9, commi 2 e 4-bis, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, e comunicano al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico i dati identificativi degli uffici stessi e dei relativi responsabili. Ogni variazione degli uffici o dei responsabili è comunicata entro quindici giorni al Ministero della sanità a cura delle regioni e delle province autonome.

2. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituito dal seguente:

« 4. Il Ministro della sanità accerta lo stato di attuazione presso le regioni del sistema di controllo delle prescrizioni mediche e delle commissioni professionali di verifica. La rilevazione dei dati contenuti nelle prescrizioni mediche è attuata dalle regioni e dalle province autonome con gli strumenti ritenuti più idonei. Il Ministro della sanità acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in ordine alla eventuale attivazione dei poteri sostitutivi. Ove tale parere non sia espresso entro trenta giorni, il Ministro provvede direttamente. ».

ARTICOLO 5.

1. Con decreto del Ministro della sanità possono essere attribuite al centro nazionale di riferimento di cui all'articolo 14 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, anche funzioni di coordinamento operativo nazio-

nale delle attività di prelievo e trapianto di organi e tessuti. Con il medesimo decreto sono riordinati la composizione ed i compiti della consulta tecnica permanente di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409.

ARTICOLO 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI 1 E 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I comuni destinatari dei fondi di cui al presente comma entro il 31 dicembre 1994 inviano al Ministro della sanità e alle competenti commissioni par-

lamentari un rendiconto di come sono state utilizzate le somme ad essi attribuiti e quali criteri sono stati adottati per individuare gli indigenti ai quali è stato riconosciuto il diritto alla integrazione dell'assistenza.

1. 1.

Saia, Nardini, Valpiana.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il prezzo dei farmaci non dispensati dal Servizio sanitario nazionale è ridotto, nella stessa misura degli altri di cui al presente comma, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1. 2.

Saia, Nardini, Valpiana.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: ai medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi *con le seguenti:* a tutti i medicinali in confezione monodose somministrabili per via parenterale.

2. 1.

Saia, Nardini, Valpiana.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 1994, N. 290, RECANTE PROROGA DEI TERMINI IN MATERIA DI AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI E DI FERMA VOLONTARIA DEI SERGENTI, NONCHÉ NORME PER LA CORRESPONSIONE DI EMOLUMENTI A TALUNE CATEGORIE DI FORZE DI POLIZIA (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (526-B)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, recante proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonché norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di Forze di polizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 6 luglio 1993, n. 215, 10 settembre 1993, n. 353, 12 novembre 1993, n. 449, 11 gennaio 1994, n. 15, e 10 marzo 1994, n. 173.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 1994, N. 290

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 10 milioni per l'anno 1993, in lire 3.656 milioni per l'anno 1994 ed in lire 6.721 milioni a decorrere dal 1995, si provvede, quanto all'anno 1993, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1375 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1993 e, per gli anni 1994 e successivi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1994.

2. Ai soli fini dell'avanzamento, ai capitani dell'Arma dei carabinieri in servizio alle dipendenze del Raggruppamento operativo speciale si applica il disposto dell'articolo 3, comma 3, della legge 15 novembre 1988, n. 486.

3. In attesa della ristrutturazione dei ruoli dei sottufficiali prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 20 della legge 10 maggio 1983, n. 212, i termini delle ferme volontarie contratte ai sensi dell'articolo 4 della citata legge n. 212 del 1983 ed in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati sino al 31 dicembre 1994 per i sergenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, giudicati idonei al concorso per il transito nei ruoli del servizio permanente ma non dichiarati vincitori. I

predetti sergenti sono trattenuti in servizio in via temporanea, senza che ciò costituisca titolo alla stabilizzazione del rapporto, nel rispetto della forza organica prevista annualmente dalla legge di bilancio, da fissare in misura comunque non superiore ai valori stabiliti per il 1993 e possono partecipare a due successivi concorsi straordinari per il transito nei ruoli del servizio permanente. La percentuale delle vacanze organiche da attribuire mediante i predetti concorsi viene stabilita con decreto del Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro.

ARTICOLO 2.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), e dall'articolo 4, comma 2, lettera c), del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, negli anni 1993 e 1994 le amministrazioni interessate sono autorizzate a corrispondere a ciascun beneficiario un acconto non superiore al 72 per cento delle competenze spettanti, rispettivamente, per gli anni 1994 e 1995 ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché al personale di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 5 del 1992.

2. L'acconto di cui al comma 1, nel quale non va computato il compenso per il lavoro straordinario, anche obbligatorio, è corrisposto nei limiti delle disponibilità

esistenti nei competenti capitoli degli stati di previsione delle singole amministrazioni.

ARTICOLO 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 10 milioni per l'anno 1993, in lire 3.656 milioni per l'anno 1994 ed in lire 6.721 milioni a decorrere dal 1995, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1375 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

ARTICOLO 4.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, deve intendersi, nell'ambito degli stanziamenti ivi previsti, riferita a tutti i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, anche per quanto attiene le competenze arretrate e le modalità di pagamento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto stesso.

ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 432. — CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 GIUGNO
1994, N. 396, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'AT-
TUAZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL COM-
PARTO SIDERURGICO (APPROVATO DAL SENATO) (860)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 14 febbraio 1994, n. 103, e 14 aprile 1994, n. 234.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 GIUGNO 1994, N. 396, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

All'articolo 1, comma 2, lettera a), sono soppresse le parole: « il contributo così individuato è calcolato in relazione al tasso di utilizzo effettivo degli impianti; ».

All'articolo 1, comma 3, primo periodo, le parole: « 15 luglio 1994 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 luglio 1994 ».

All'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sono soppresse le parole: « e dovranno essere integrate con la prescritta documentazione entro il 15 luglio 1994 ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**ARTICOLO 1.**

1. Per favorire l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico europeo è autorizzata la spesa di lire 700 miliardi nel quadriennio 1994-1997, in ragione di lire 175 miliardi annui.

2. Le finalità di cui al comma 1 devono essere raggiunte attraverso la distruzione degli impianti produttivi e la riconversione in settori produttivi diversi da quello CECA da realizzare con le seguenti forme di incentivazione:

a) contributo destinato ad incentivare la soppressione di capacità produttiva nel settore siderurgico, in conformità con le norme comunitarie, di cui alla decisione n. 3855/91/CECA della Commissione del 27 novembre 1991; il contributo così individuato è calcolato in relazione al tasso di utilizzo effettivo degli impianti;

b) contributo aggiuntivo da destinare ad investimenti da realizzare in settori produttivi diversi da quelli CECA, per il recupero, anche parziale, delle forze lavorative impiegate negli impianti distrutti. La presentazione di un programma di reinvestimento è condizione preferenziale per accedere ai benefici di cui alla lettera a). Il contributo per la riconversione potrà essere attribuito anche a soggetti diversi, purché realizzino, nelle stesse aree, iniziative idonee a recuperare in tutto o in parte

le unità lavorative dismesse. Per le zone nelle quali sono applicabili le provvidenze previste dalla regolamentazione comunitaria sugli aiuti regionali e sulle misure di sostegno alle piccole e medie imprese i massimali sono quelli previsti dalla regolamentazione stessa.

3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 2 devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale, entro il 15 luglio 1994. Le domande già presentate ai sensi del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 234, restano valide ai fini della ammissione alle agevolazioni e dovranno essere integrate con la prescritta documentazione entro il 15 luglio 1994. La distruzione degli impianti deve avvenire entro il 31 marzo 1995 e il pagamento a saldo dei contributi è effettuato entro il 31 dicembre 1996.

4. Le modalità per l'istruttoria, che potrà essere svolta anche da istituti di credito, nonché i criteri e le modalità per l'accertamento e la verifica della realizzazione dei programmi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. L'importo di lire 700 miliardi è ripartito nel modo seguente:

a) lire 510 miliardi per gli interventi di cui al comma 2, lettera a);

b) lire 190 miliardi per gli interventi di cui al comma 2, lettera b).

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 per il triennio 1994-1996, pari a lire 175 miliardi annui, si provvede, quanto a lire 175 miliardi per l'anno 1994, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7549 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per lo stesso anno, e, quanto a lire 175 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante

corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

7. Per le finalità di cui al comma 2, lettera a), sono altresì utilizzabili, nel limite di lire 50 miliardi, le disponibilità provenienti, in attuazione dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, dalla contabilità speciale n. 1397 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici), nonché nel limite di lire 40 miliardi, le disponibilità esistenti sul conto corrente infruttifero aperto presso il Mediocredito centrale n. 760/22014 e intestato al Medio-credito centrale ai sensi del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88.

8. Le disponibilità di cui al comma 7 saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

9. Gli oneri derivanti dal presente decreto gravano su apposita sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sulla quale affluiranno le risorse indicate nei commi 5 e 7.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Al comma 2, lettera b), secondo periodo, sostituire la parola: preferenziale con la seguente: vincolante.

1. 1.

Servodio.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 30 luglio 1994 con le seguenti: 30 settembre 1994.

1. 2.

Servodio.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 1995 con le seguenti: 30 aprile 1995.

1. 3.

Servodio.

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: a saldo dei contributi inserire le seguenti: di cui al comma 2, lettera a).

1. 5.

La Commissione.

Al comma 5, lettera a), sostituire la cifra: 510 con la seguente: 400.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire la cifra: 190 con la seguente: 300.

1. 4.

Servodio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le obbligazioni tra le imprese e le Amministrazioni pubbliche sorte sulla

base di interventi agevolativi precedentemente assentiti rimangono in essere fino alla scadenza prevista nei rispettivi piani di ammortamento anche in presenza di riduzione di capacità produttiva degli impianti intervenuta per effetto della politica comunitaria nazionale di ristrutturazione del comparto siderurgico CECA.

1. 6.

Governo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle disponibilità di bilancio esistenti e con le modalità stabilite con proprio decreto, potrà istituire un osservatorio finalizzato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi del presente decreto e, in particolare:

a) alla rilevazione e all'esame dei dati riguardanti il mercato dei prodotti siderurgici, con il controllo dell'evoluzione delle capacità produttive, degli investimenti e dell'occupazione nelle diverse aree territoriali interessate. A tal fine, le imprese del settore devono inviare, entro il 31 dicembre di ogni anno, copia delle denunce sugli investimenti di cui all'articolo 54 del Trattato CECA e dei modelli 2/61 CECA, nonché i dati sull'occupazione;

b) alla verifica costante della realizzazione di progetti di riconversione da parte delle imprese che hanno beneficiato del contributo aggiuntivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b);

c) alla ricognizione ed analisi su vasta scala del fenomeno dell'utilizzazione del materiale declassato;

d) allo studio delle caratteristiche dei prodotti e alla formulazione di proposte per la classificazione tecnica dei prodotti commercializzati sul mercato italiano.

1. 01.

Governo.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

valutato l'impatto sociale della ristrutturazione siderurgica su aree del Paese già caratterizzate da un elevato tasso di disoccupazione e fortemente deindustrializzate, al fine di evitare che le dimissioni di impianti siderurgici si traducano in una ulteriore perdita di posti di lavoro;

impegna il Governo

ad un efficace coordinamento dei soggetti e delle iniziative di natura regionale, nazionale e comunitaria relative agli interventi di reindustrializzazione e di attivazione degli ammortizzatori sociali;

a riferire semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari sugli effetti occupazionali e produttivi conseguenti alla attuazione del decreto-legge n. 396 del 1994.

(9/860/1).

Peraboni, Mele, Pezzella, Baresi, Rebecchi, Raffaelli, Servodio, Voccoli.

La Camera,

valutato il risvolto sociale della ristrutturazione del comparto siderurgico,

già fortemente caratterizzato negli anni passati da un massiccio fenomeno di licenziamenti, cassa integrazione, mobilità;

valutata l'incidenza negativa che tale ristrutturazione ha comportato in termini di deindustrializzazione in vaste aree del paese, con conseguenti elevati tassi di disoccupazione;

impegna il Governo

a far sì che le disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico siano contestualmente legate alla tutela dell'occupazione nelle aree interessate da smantellamenti produttivi;

a prevedere e praticare un riequilibrio della destinazione delle risorse disponibili con un consistente aumento di quelle destinate ad investimenti da realizzare in settori produttivi diversi dalla CECA per il recupero delle forze lavorative impiegate negli impianti distrutti;

a dare particolare rilevanza, ai fini dell'accesso ai benefici economici, alla presentazione di un programma di reinvestimento.

(9/860/2).

Voccoli, Galdelli, De Murtas.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 10 GIUGNO 1994,
N. 357, RECANTE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE URGENTI
PER ACCELERARE LA RIPRESA DELL'ECONOMIA E DEL-
L'OCCUPAZIONE, NONCHÉ PER RIDURRE GLI ADEMPI-
MENTI A CARICO DEL CONTRIBUENTE (684)*

QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI COSTITUZIONALITÀ

La Camera,

considerato che:

gli articoli 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, in attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, prevedono che la copertura finanziaria dei progetti di legge che importino « nuove o maggiori spese », ovvero « minori entrate », sia determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;

c) a carico o mediante riduzione di disponibilità formatesi nel corso dell'esercizio sui capitoli di bilancio di natura non obbligatoria;

d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate;

il Governo ha presentato, in data 17 giugno 1994, una relazione tecnica al decreto-legge n. 357 del 1994, che sostituisce modificandola, anche in modo significativo, la precedente nota tecnica. In tale relazione si specifica che « ove talune ipotesi si rivelino al di sotto delle aspettative, il Governo ritiene di poter indicare come copertura eventuale l'utilizzo dell'accantonamento di fondo globale di parte

corrente a partire dal 1995 ». Ma tale norma di copertura non risulta nel testo del disegno di legge;

nel corso dell'esame da parte della VI Commissione in sede referente il Governo ha presentato un emendamento che prevede una copertura per oneri « eventuali » di 400 miliardi per il triennio 1994-1996: al di là della formulazione ambigua trattasi di una copertura del tutto insufficiente e largamente sottostimata, perché è prevedibile che l'ordine di grandezza per il solo 1994 del minor gettito provocato dalle norme del decreto-legge in esame sia di circa 800 miliardi di lire e comunque non è prevista nessuna copertura per l'esercizio finanziario 1994;

l'approccio macroeconomico di tale relazione tecnica per la copertura del minor gettito volto ad analizzare gli effetti, (discutibili ed del tutto opinabili) indotti dalle norme contenute nel decreto-legge sopradetto sui comportamenti degli operatori economici, non è da ritenersi sufficiente ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, in riferimento a singoli interventi legislativi in corso d'esercizio finanziario, com'è la fattispecie del decreto-legge in esame, mentre tale possibilità è ammessa, ed anzi necessaria, in sede di decisione di bilancio complessivo dello Stato;

se questa ipotesi macroeconomica di copertura del minor gettito fosse accettata dal Parlamento nel caso al nostro esame, si creerebbe un precedente che avrebbe validità per l'iter di tutti i progetti di legge finalizzati a promuovere lo sviluppo economico;

inoltre le norme previste in particolare dall'articolo 1 di tale decreto-legge riducono il gettito dell'ICI e dell'ICIAP a favore dei comuni (per i comuni il minor gettito non si discosta dai 200 miliardi annui) e delle regioni ledendo così le norme costituzionali (articoli 5, 119 e 128) poste a tutela dell'autonomia degli enti locali e delle regioni e senza che peraltro siano previsti trasferimenti erariali compensativi;

decide

di non procedere all'esame del disegno di legge AC 684.

« Crucianelli, Muzio, Garavini, Pistone, Guerra, Carazzi, Marino, Galdelli, Voccoli, De Murtas.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 14 luglio 1994.**

Aimone Prina, Aloi, Boffardi, Conte, Costa, Fiori, Fumagalli Carulli, Indelli, Marano, Maroni, Matteoli, Mazzetto, Meo Zilio, Napolitano, Antonio Rastrelli, Rocchetta, Sales, Scermino, Segni, Trione, Urbani, Widman.

Annunzio di proposte di legge.

In data 13 luglio 1994 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

VIETTI: « Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in materia di accordi in deroga nei contratti di locazione di immobili urbani » (910);

TAGINI: « Norme in materia di attribuzione delle funzioni di polizia locale a enti diversi dai comuni » (913);

BACCINI: « Interventi straordinari per il comune di Fiumicino » (914);

MATTIOLI e SCALIA: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, recante norme sulla sicurezza degli impianti e protezione dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare » (915);

PERALE ed altri: « Modifiche alla legge 8 luglio 1986, n. 349, in materia di

tutela degli equilibri ambientali in conseguenza della realizzazione di talune grandi opere » (918);

FROSIO RONCALLI: « Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 112, recante norme in materia di commercio su aree pubbliche » (919);

PERICU ed altri: « Statalizzazione dell'Accademia ligustica di belle arti di Genova » (920);

ZENONI e BISTAFFA: « Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Borgomanero » (921);

ZOCCHI: « Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 362, recante norme di riordino del settore farmaceutico » (922);

LATRONICO: « Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, recante ordinamento della polizia municipale » (923).

Sono state altresì presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

ANGELINI ed altri: « Legge quadro per il trasporto locale » (924);

ANGELINI ed altri: « Istituzione dell'Agenzia italiana per la sicurezza del volo » (925);

ANGELINI ed altri: « Trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in Agenzia per l'esercizio dei servizi e dei sistemi di navigazione aerea Spa » (926).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte di legge costituzionale.

In data 13 luglio 1994 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge costituzionale dai deputati:

BASSANINI ed altri: « Modifica dell'articolo 122 della Costituzione » (911);

CRUCIANELLI ed altri: « Revisione della parte seconda della Costituzione » (912).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

Sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dell'Atto recante revisione dell'articolo 63 della Convenzione sul rilascio di brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo) del 5 ottobre 1973, con atto finale, fatto a Monaco il 17 dicembre 1991 » (927);

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Carta sociale europea, fatto a Torino, il 21 ottobre 1991 » (928);

« Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1989 » (929);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione turistica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma l'8 luglio 1991 » (930);

« Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla riduzione dei casi di pluralità di nazionalità e sugli obblighi militari in caso di nazionalità plurima, fatto a Strasburgo il 2 febbraio 1993 » (931);

« Ratifica ed esecuzione del quinto Protocollo addizionale all'Accordo sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, fatto a Strasburgo il 18 giugno 1990 » (932);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Albania sulla cooperazione nel campo turistico e dell'ambiente, fatto ad Ancona il 13 luglio 1991 » (933);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile sulla cooperazione nel campo del turismo, fatto a Roma l'11 dicembre 1991 » (934);

« Ratifica ed esecuzione del Trattato di mutua assistenza in materia penale tra la Repubblica italiana ed il Canada, fatto a Roma il 6 dicembre 1990 » (935);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania sulla delimitazione della piattaforma continentale propria di ciascuno dei due Stati, con processo verbale a completamento, fatto a Tirana il 18 dicembre 1992 » (936);

« Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria per l'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 3 luglio 1991 » (937);

« Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992 » (938).

Saranno stampati e distribuiti.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge MUZIO: « Norme per la bonifica delle strutture e dei territori contaminati dall'amianto » (177) (annunziata nella seduta del 15 aprile 1994) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati: Cennamo, Pezzella, Valpiana,

Pistone, Moroni, Lumia, Manganelli, Canesi, Bono, Sgarbi, Scalia, Bandoli, Sbarbati, Saraceni, Albertini, Tanzarella, Mariano, Evangelisti, Urso, Novelli, Schettino, Acierno, Jannelli, Galletti, Rotundo, Bartolich, Perinei, Corleone, Zacchera, Gambale, Scermino, Paggini, Calzolaio, De Murtas, Commisso, Bielli, Luigi Marino, Vignali, Cocci, Boffardi, Marco Rizzo, Scotto Di Luzio, Lenti, Sciacca, Saia, Bolognesi, Bellei Trenti, Carazzi, Boghetta, Altea, Brunetti, Guerra, De Angelis, Grimaldi, Giulietti, Garavini, Galdelli, Dorigo, Diliberto, Bertinotti, Nappi, Voccoli, Vendola, Nardini, Barzanti, Calvanese, Cosutta, Crucianelli, Fontan.

La proposta di legge SBARBATI ed altri: « Introduzione dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nella scuola media » (464) (*annunziata nella seduta del 16 maggio 1994*) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati Commisso, Vignali, Napoli.

La proposta di legge MARENCO ed altri: « Disciplina dell'attività di spedizioniere » (282) (*annunziata nella seduta del 21 aprile 1994*) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Pezzoli.

La proposta di legge GASPARRI ed altri: « Istituzione dell'albo professionale dei gestori ed operatori di apparecchi elettronici, automatici, semiautomatici e meccanici per il trattenimento, il gioco di abilità e la distribuzione di beni e servizi » (164) (*annunziata nella seduta del 15 aprile 1994*) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Pezzoli.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

POLLI ed altri: « Istituzione di un capoluogo, sede di decentramento ammi-

nistrativo, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola » (460) (*Parere della V e della XI Commissione*);

LIA: « Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica » (742);

alla II Commissione (Giustizia):

MATRANGA: « Modifica degli articoli 143-bis, 156-bis e 262 del codice civile in materia di cognome della famiglia » (701) (*Parere della I Commissione*);

LANTELLA ed altri: « Abrogazione delle norme relative alla vidimazione annuale delle scritture contabili » (735) (*Parere della I, della V, della VI e della X Commissione*);

SIMEONE ed altri: « Modifica dell'articolo 164 del codice penale in materia di limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena » (758) (*Parere della I Commissione*);

alla III Commissione (Esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLI) relativo alla sede dell'Istituto, fatto a Roma il 28 marzo 1992, con scambio di lettere modificativo del 19 luglio 1993 » (729) (*Parere della I, della II, della V, della VI, della IX, della XI e della XII Commissione*);

alla VII Commissione (Cultura):

LENTI ed altri: « Norme per la celebrazione del quinto centenario della morte di Giovanni Santi » (756) (*Parere della V Commissione*);

alla IX Commissione (Trasporti):

DEVECCHI ed altri: « Norme per incentivare la diffusione di veicoli azionati da motore elettrico » (663) (*Parere della I, della V, della VI, della VIII, della X e della XII Commissione*);

alla X Commissione (Attività produttive):

MARTINAT ed altri: « Modifiche alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, concernente

la disciplina della professione di mediatore » (802) (*Parere della I, della II, della V, della VII, della VIII e della XI Commissione*);

alla XI Commissione (Lavoro):

SIGNORINI ed altri: « Modifica all'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di aspettativa non retribuita per i lavoratori dipendenti candidati per le elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo » (743) (*Parere della I e della X Commissione*);

alla XIII Commissione (Agricoltura):

TATTARINI ed altri: « Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agro-alimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie » (658) (*Parere della I, della II, della V, della X, della XI, della XII Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*);

ZACCHERA: « Norme per la tutela del lupo italiano » (688) (*Parere della I, della V e della VIII Commissione*).

Annuncio delle archiviazioni di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione disposte dal collegio costituito presso il tribunale di Roma.

Con lettera in data 28 giugno 1994, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 14 giugno 1994, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti dell'onorevole Francesco DE LORENZO, nella sua qualità di ministro della sanità *pro tempore*.

Con lettera in data 28 giugno 1994, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi

dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 21 giugno 1994, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti dell'onorevole Francesco DE LORENZO, nella sua qualità di ministro della sanità *pro tempore*.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 8 e 12 luglio 1994, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria dei seguenti enti:

Accademia della crusca per gli esercizi dal 1990 al 1992 (doc. XV, n. 11);

Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS) per gli esercizi 1992 e 1993 (doc. XV, n. 12).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro del tesoro ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Gustavo Minervini a presidente dell'Istituto di diritto pubblico Banco di Napoli.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla VI Commissione permanente (Finanze).

**Annunzio di risoluzioni,
di interpellanze e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza risoluzioni, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta dell'11 luglio 1994, a pagina 639, prima colonna, ventottesima riga, firmatari della proposta di legge costituzionale n. 889 sono i deputati: « BASSANINI ed altri » e non « BASSANINI », come stampato.

